



**PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI PENALI E PER LA LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI MINORENNI
E DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Al fine di agevolare la liquidazione in tempi ragionevoli dei compensi professionali per i difensori d'ufficio dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale di Milano ed il Presidente della Camera Minorile di Milano, convengono sulla necessità di attenersi a criteri standardizzati, secondo le seguenti linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022).

Contestualmente si ritiene opportuno individuare alcune linee guida — conformemente a quanto già previsto nel progetto tabellare e come tali suscettibili di variazioni che comunque saranno effettuate tenendo conto delle esigenze qui rappresentate - al fine di migliorare l'organizzazione delle udienze penali, razionalizzandone l'organizzazione e diminuendo nei limiti del possibile i tempi di attesa per i legali, le parti, i testimoni, attraverso le seguenti linee operative.

Udienze preliminari

Le udienze preliminari sono tenute tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la previsione di due udienze nei giorni di martedì e mercoledì.

I giudici provvedono ad indicare oltre la data anche l'ora di celebrazione del processo tenendo conto della prevedibile complessità della trattazione.

Per facilitare la celebrazione dei processi di rapida definizione, ovvero quelli con imputati assenti per i quali il difensore non è munito di procura speciale per la definizione all'udienza preliminare, il giudice provvederà alla fissazione all'inizio della mattina, ovvero a chiamare il processo rispettando, nel limite del possibile, l'orario indicato nel decreto.

Udienze dibattimentali

1

Le udienze dibattimentali sono tenute il lunedì, il giovedì ed un venerdì al mese.

Una volta al mese viene tenuta un'udienza c.d. di "smistamento" nella quale i procedimenti sono fissati per fasce orarie e per tipologia di provenienza (provenienti da udienza preliminare; provenienti da giudizio immediato; procedimenti con misure coercitive) in numero tale da garantire l'esaurimento entro la fascia oraria successiva.

Alla prima udienza non è prevista la citazione dei testi, vengono esaminate le questioni preliminari e ammesse le prove. Si procede con discussione e sentenza se il procedimento è di rapida definizione (prescrizione, irrilevanza, immaturità o perdono chiesti dal PM).

Per le udienze con istruttorie la comparizione dei testi viene prevista in genere dalle ore 10:00 prevedendo nella prima ora gli incidenti di esecuzione, eventuali discussioni o processi per i quali non sono previsti testimoni.

Tutti i processi vengono fissati ad ora fissa tenendo conto del numero dei testi previsti e della complessità dell'istruttoria.

Durante l'udienza, i giudici, il Pubblico Ministero ed i difensori sono tenuti ad indossare la toga e a mantenere un comportamento coerente con la dignità delle rispettive funzioni, nonché della partecipazione al processo di soggetti minorenni.

Le istanze di libertà personale che non evidenziano particolare complessità, presentate dalle parti durante la discussione, vanno decise di regola contestualmente al dispositivo della sentenza.

Al termine della discussione il Presidente comunica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio.

In caso di imputati detenuti, all'atto della redazione del dispositivo viene emesso l'ordine provvisorio di scarcerazione ed indicato il termine della custodia cautelare. Le relative date sono annotate sul modulo giallo allegato alla copertina interna del fascicolo.

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro

2

The block contains a handwritten number '2' followed by five distinct handwritten signatures or initials in blue ink, arranged horizontally.

determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee, tenendo conto inoltre, con specifico riferimento ai processi a carico di minorenni, che:

1. i compensi stabiliti dal presente protocollo per il dibattimento avanti il Tribunale per i Minorenni sono sempre quelli previsti per il Giudice collegiale anche per reati per i quali al Tribunale ordinario vi è competenza del Giudice Monocratico o del Giudice di Pace o della Corte d'Assise;
2. che il DM 10.3.2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) è stato approvato in esecuzione degli "articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che prevede da un lato (comma 3) che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (....)" e dall'altro (comma 5) che "Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Ciò premesso si ritiene opportuno tener conto delle caratteristiche peculiari del processo minorile che risultano fortemente influenzate dalla presenza o meno dell'imputato.

Se relativamente ai procedimenti con imputati assenti i procedimenti risultino spesso di facile definizione trattandosi per lo più di reati contro il patrimonio con istruttorie semplici, i processi con l'imputato minore presente richiedono da parte del difensore attività peculiari quali i colloqui con i genitori, con gli operatori dei servizi e anche l'istruttoria innanzi al GUP ha un andamento più articolato partecipando alla stessa anche altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi).

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

- 1) Ambito di applicazione del D.M. n. 55/2014: i criteri stabiliti dal D.M. n.140 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione degli onorari sia devoluta all'Autorità Giudiziaria ed in particolare:

a) imputati **minorenni** con difensore d'ufficio (e che non abbiano compiuto la maggiore età durante la fase processuale) e minorenni con difensore di fiducia ammessi al patrocinio a spese dello Stato



b) imputati dichiarati **irreperibili**;

c) imputati **equiparati agli irreperibili** quali gli imputati non reperibili, per i quali è previamente documentato l'esito negativo delle ricerche al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, qualora siano:

i) senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore d'ufficio;

ii) non residenti, con dimora/domicilio sconosciuti o inidonei, soggetti a notifica ex art. 161, co.IV, c.p.p.;

iii) con domicilio eletto presso il difensore, ma non s.f.d., previo vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato da parte del difensore a mezzo raccomandata r.r. prima dell'udienza;

d) gli **imputati diventati maggiorenni con difensore d'ufficio insolventi**.

2) **Ambito di applicazione delle linee guida e criteri adottati:** in ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministero ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo alle plurime disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione del liquidato, si è ritenuto auspicabile, sia da parte dei Magistrati che da parte degli Avvocati, individuare criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato limitatamente al settore nel quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'Erario.

3) Le linee guida, pertanto, costituiranno punto di riferimento esclusivamente per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati minorenni, imputati ammessi al patrocinio alle spese dello stato (art. 74 T.U.S. di G.), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U.S. di G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.S. di G.).

4) I criteri adottati nelle linee guida per le attività professionali prestate avanti il T.M. di Milano saranno applicati solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione e terranno conto dell'assenza di vincolatività dei parametri ministeriali e della peculiarità del processo a carico dei minorenni.

5) Le spese documentate saranno liquidate dal Giudice con il medesimo decreto.

4



- 6) In presenza di più assistiti è previsto un aumento del 10% per ogni imputato sull'importo stabilito per il primo.
- 7) In presenza di più imputazioni si è prevista una percentuale in aumento (a seconda del numero di imputazioni) in considerazione della complessità del procedimento.
- 8) Per il dibattimento l'aumento per le udienze successive alla prima l'importo è dovuto salvo che il rinvio non sia di mero rinvio.
- 9) Per la fase di sorveglianza si sono individuati degli importi forfettari ed omnicomprensivi venendo normalmente definiti con unica udienza.
- 10) Condizioni di applicabilità dell'accordo:
- a) il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute;
 - b) nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato il difensore si impegna altresì ad indicare la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la data del provvedimento ammissivo, che allega;
 - c) nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega;
 - d) nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, di aver inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito attraverso interpello all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al D.A.P.;
 - e) nel caso di prestazione di attività in favore di imputato insolvente divenuto maggiorenne con difensore d'ufficio, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del proprio credito professionale;
 - f) In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente divenuto maggiorenne, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della



prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Si considera inoltre presuntivamente sussistente l'impossibilità di recupero forzato nei casi in cui emerga ragionevolmente dagli atti processuali l'impossidenza dell'assistito (ad es. perché soggetto senza fissa dimora o irregolare sul territorio dello Stato), sempre che dai medesimi atti non emergano circostanze concrete di segno contrario. Nel caso di assistenza d'ufficio di soggetti per i quali si sia resa necessaria attività di recupero del credito, rivelatasi infruttuosa, verrà riconosciuto un importo per la predetta attività concordato forfettariamente nella misura di € 650,00 a titolo di compenso, oltre il 15% per le spese forfettarie, oltre alle spese vive sostenute e documentate.

14) Se la documentazione è insufficiente e il difensore può integrarla, il Giudice riserva la liquidazione all'esito del deposito della documentazione mancante.

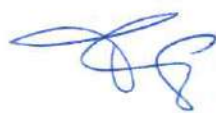
15) I valori indicati nelle tabelle saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida definizione.

16) Per il difensore della persona offesa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato: è prevista la liquidazione per l'attività difensiva prestata in incidente probatorio, per il deposito di memoria in qualunque fase processuale nella stessa misura del difensore dell'imputato. Viene prevista anche una quota forfettaria per la partecipazione all'udienza pari ad euro 150 ognuna.

17) L'avvocato potrà dichiarare, ove lo ritenga, di non aderire alle voci del presente protocollo predisponendo istanza di liquidazione sulla scorta dei parametri in vigore.

18) Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione.

19) L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari (che si incontrerà periodicamente), sulle richieste e sui provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare. L'osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, avrà il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili,

  6   

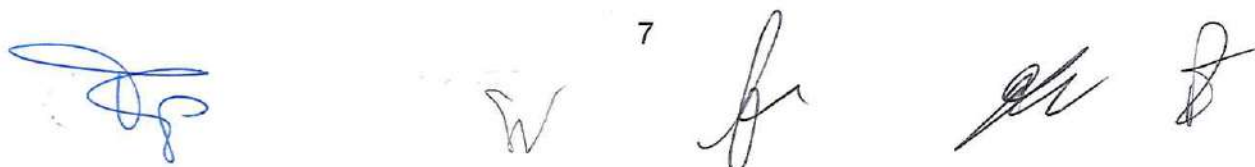
comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'osservatorio verrà convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI

G.I.P.	
	IMPORTI
sole indagini preliminari (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla cancelleria del gip o alla segreteria del pm, esame degli atti) definite con decreti di archiviazioni, sentenza per irrilevanza e nei confronti dei infraquattordici	€ 300,00
indagini preliminari con interrogatorio per ogni indagato delegato dal PM o avanti al GIP:	€ 300,00
memoria difensiva	€ 200,00
Investigazioni difensive	€ 200,00
- incidente probatorio (semplice)	€ 600,00
- incidente probatorio con perizia	€ 800,00
udienza di convalida o interrogatorio preventivo con memorie	€ 560,00
udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione (anche in caso di più udienze) sia per difensore imputato che per difensore p.o.	€ 800,00
udienza ex art. 27 d.pr. DPR 448/88 (anche in caso di più udienze):	€ 400,00
udienza ex art. 27 bis DPR 448/88 (anche in caso di più udienze): comprensiva anche di redazione istanza e studio	€ 900,00

G.U.P.	
con imputato presente/assente udienza preliminare ovvero con consenso alla definizione del procedimento ex art. 32 DPR 448/88	
	IMPORTI
Fase di studio: - aumento se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità €. 120,00 - aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), + 30% - aumento per capi di imputazione superiore a 10, +40%	€ 300,00

7



Fase istruttoria (es. esame imputato):	€ 300,00
Fase decisionale	€ 450,00
Per ogni udienza collegiale oltre la seconda, che non sia di mero rinvio	€ 200,00
Importo forfettario integrativo in caso di MAP (sia nelle ipotesi di esito positivo che negativo della MAP, comprensivo udienza/e con G.O. e rapporti con servizi)	€ 300,00

G.U.P.	
con imputato presente/assente, in caso di definizione del processo con rito abbreviato (anche in caso di più udienze):	
	IMPORTI
Fase studio	€ 367,00
Fase introduttiva	//
Fase istruttoria: - esame imputato (<i>quando presenti i ragazzi vengono sempre interrogati</i>) - assunzione prove (<i>abbreviato condizionato o art. 441 co 5 cpp</i>)	Solo imputato euro 300,00 Anche assunzione prove euro 350
Fase decisoria	€ 700,00
Importo forfettario integrativo in caso di MAP (sia nelle ipotesi di esito positivo che negativo della MAP, comprensivo udienza/e con G.O. e rapporti con servizi)	€ 300,00

TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE	
	IMPORTI
Fase di studio:	€ 250,00
aumento se sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o del collocamento in comunità nell'ambito del procedimento per il quale viene fatta la richiesta € 120,00 aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), + 30% aumento per capi di imputazione superiore a 10, + 40%	
Fase introduttiva (<i>si intende udienza di smistamento</i>)	€ 200,00
Fase istruttoria: - solo esame imputato - con esame imputato e/o escussione testimoni non superiori a 4	€ 330,00 € 600,00

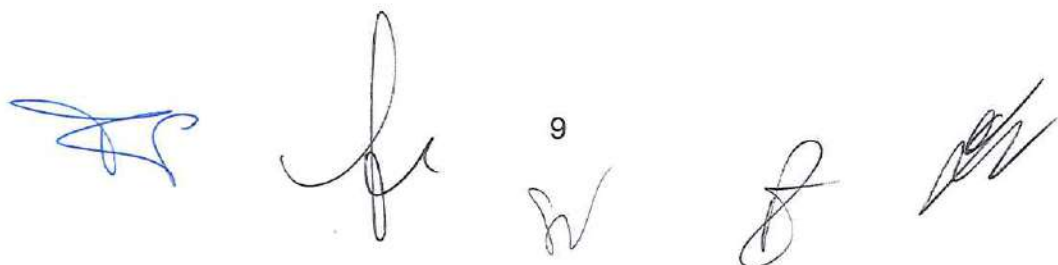
per ogni ulteriore udienza non di mero rinvio e successiva alla prima udienza di trattazione	€ 150,00
Fase decisionale con istruttoria: Fase decisionale con acquisizione degli atti:	€ 1.000,00 € 700,00
Importo forfettario integrativo in caso di MAP (sia nelle ipotesi di esito positivo che negativo della MAP, comprensivo udienza/e con G.O. e rapporti con servizi)	€ 300,00

G.U.P. / TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE	
Ipotesi di liquidazione concordata con importo forfettario	
	IMPORTO
definizione del processo con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.	€ 500,00

TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE	
Ipotesi di liquidazione concordata con importo forfettario	
	IMPORTO
Udienza per applicazione misura di sicurezza (art. 38 DPR 448/88)	€ 400,00

INCIDENTI DI ESECUZIONE	
	IMPORTO
Fase esecutiva:	€ 750,00
N.B. incidente di esecuzione senza fissazione di udienza Ove l'incidente di esecuzione sia stato proposto dal difensore e non venga fissata udienza verrà riconosciuta unicamente la fase studio e la fase introduttiva in relazione ai valori indicati nelle predette tabelle	

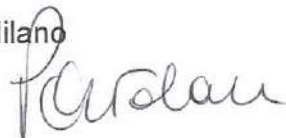
	IMPORTO
riesame/appello di misure cautelari:	€ 750,00



TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	IMPORTO
Fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, complessivamente: davanti al Magistrato di Sorveglianza fase studio € 250,00 - 1/3 = € 167,00 fase introduttiva € 400,00 - 1/3 = € 267,00 fase decisoria € 800,00 - 1/3 = € 533,00 N.B. la fase introduttiva è prevista solo se il procedimento è stato avviato su istanza della difesa	€ 700,00 già ridotti <i>art. 106 bis Dpr 115/02</i> <i>senza fase introduttiva</i> € 967,00 già ridotti <i>art. 106 bis Dpr 115/02</i> <i>con fase introduttiva</i>
Fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, complessivamente: davanti al Tribunale di Sorveglianza fase studio € 300,00 - 1/3 = € 200,00 fase introduttiva € 500,00 - 1/3 = € 333,00 fase decisoria € 900,00 - 1/3 = € 600,00 N.B. la fase introduttiva è prevista solo se il procedimento è stato avviato su istanza della difesa	€ 800,00 già ridotti <i>art. 106 bis Dpr 115/02</i> <i>senza fase introduttiva</i> € 1.133,00 già ridotti <i>art. 106 bis Dpr 115/02</i> <i>con fase introduttiva</i>

Milano, 27 marzo 2026

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Dott.ssa Paola Ortolan



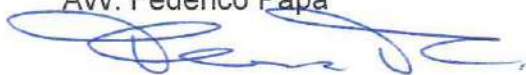
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
Dott. Luca Villa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Antonino La Lumia



Il Presidente della Camera Penale
Avv. Federico Papa



Il Presidente della Camera Minorile di Milano
Avv. Silvia Veronesi

